

REGOLAMENTO (CEE) N. 887/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1987

recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi d'acquisto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafi 2 e 4,

considerando che il citato articolo 6 bis, paragrafo 2 stabilisce le condizioni che disciplinano l'apertura degli acquisti all'intervento; che i prodotti ammissibili sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 828/87 della Commissione⁽³⁾ e la modalità di intervento dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione, del 25 settembre 1978, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 827/87⁽⁵⁾; che le citate disposizioni consentono di dare inizio agli acquisti di intervento negli Stati membri o regioni di Stato membro e per le qualità previste dal presente regolamento;

considerando che occorre altresì stabilire i prezzi d'acquisto applicabili a dette qualità, conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 805/68 all'articolo 6 bis, paragrafo 4 e dal regolamento (CEE) n. 827/87; che è inoltre opportuno stabilire per ognuna di dette qualità la forcella entro la quale gli Stati membri possono modulare i prezzi d'acquisto per tener conto delle suddivisioni in classi da essi operate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n.

1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione di carcasse di bovini adulti⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi di intervento degli Stati membri o delle regioni degli Stati membri figuranti nell'allegato I acquistano i prodotti del settore delle carni bovine descritti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 828/87 che rientrano nei gruppi di qualità indicati nell'allegato I del presente regolamento.

2. I prezzi di acquisto all'intervento espressi in ECU per 100 kg peso morto, sono quelli indicati nell'allegato II.

3. I prezzi di acquisto di ciascuna qualità, di cui al paragrafo 2, possono essere maggiorati sino ad un limite massimo di 2 ECU o diminuiti sino ad un limite massimo di 5 ECU per tener conto della facoltà di suddivisione di ciascuna delle classi della tabella comunitaria concessa dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1208/81.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

ALLEGATO I

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Stato membro o regioni di Stato membro	Gruppo di qualità (categorie e classi)
a) Belgio	AU, AR, AO
Danimarca	CR, CO
Germania	AU, AR
Spagna	AO
Francia	CR
Irlanda	CU, CR
Lussemburgo	AR, AO, CO
Gran Bretagna	CU, CR
Irlanda del Nord	CU, CR, CO
b) Belgio	CR
Danimarca	AR, AO
Spagna	AU, AR
Francia	AU, AR, AO, CU, CO
Irlanda	CO
Italia	AU, AR, AO
Lussemburgo	CR
Paesi Bassi	AR

ALLEGATO II

Prezzo di acquisto all'intervento in ECU per 100 kg peso morto

Qualità (categoria e classe)	Prezzo equivalente carcassa	Prezzo quarto posteriore	
		taglio diritto (1)	taglio a pistola (2)
AU2	316,746	380,095	395,933
AU3	312,395	374,874	390,494
AR2	305,794	366,953	382,243
AR3	301,413	361,696	376,766
AO2	292,220	350,664	365,275
AO3	287,779	345,335	359,724
CU2	306,392	367,670	382,990
CU3	302,183	362,620	377,729
CU4	293,766	352,519	367,208
CR3	300,419	360,503	375,524
CR4	291,685	350,022	364,606
CO3	285,513	342,616	356,891

(1) Coefficiente di conversione 1,20.

(2) Coefficiente di conversione 1,25.